

## SENTENZA DELLA CORTE

22 gennaio 2002

**nella causa C-390/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal Supremo): Canal Satélite Digital SL e Administración General del Estado** <sup>(1)</sup>

**(«Artt. 30 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 49 CE) — Direttiva 95/47/CE — Normativa nazionale che prevede l'obbligo per gli operatori di servizi televisivi di accesso condizionato di iscrizione in un registro nazionale a tal fine istituito, indicando ivi le caratteristiche dei mezzi tecnici utilizzati, e di successivo ottenimento di omologazione amministrativa dei medesimi — Direttiva 83/189/CEE — Nozione di "regola tecnica"»)**

(2002/C 84/17)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-390/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunal Supremo (Spagna) nella controversia dinanzi ad esso pendente tra Canal Satélite Digital SL e Administración General del Estado, con l'intervento di: Distribuidora de Televisión Digital SA (DTS), domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 49 CE), nel combinato disposto con gli artt. 1-5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/47/CE, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi (GU L 281, pag. 51), nonché dell'art. 1, punto 9, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), nel testo modificato ed aggiornato dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 marzo 1994, 94/10/CE (GU L 100, pag. 30), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, presidenti di Sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward (relatore), A. La Pergola, J.-P. Puissochet, R. Schintgen e V. Skouris, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 22 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Una normativa nazionale che assoggetti l'immissione in commercio di apparecchi, attrezzature, decodificatori o sistemi di trasmissione e di ricezione digitale di segnali televisivi via satellite nonché la prestazione dei servizi connessi da parte degli operatori di servizi di accesso condizionato ad una procedura di previa autorizzazione costituisce restrizione sia alla libera

circolazione delle merci sia alla libera prestazione dei servizi. Pertanto, per poter risultare giustificata con riguardo alle dette libertà fondamentali, una siffatta normativa deve perseguire un motivo di interesse generale riconosciuto dal diritto comunitario e rispettare il principio di proporzionalità, vale a dire essere idoneo a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il suo raggiungimento.

2) Per poter stabilire se una normativa nazionale del genere di quella oggetto della causa principale rispetti il principio di proporzionalità, il giudice di rinvio dovrà prendere in esame, in particolare, le seguenti considerazioni:

— affinché un regime di previa autorizzazione amministrativa risulti giustificato pur in deroga a tali libertà fondamentali, deve essere in ogni caso fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo in modo da circoscrivere l'esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali affinché esso non sia usato in modo arbitrario;

— un provvedimento posto in essere da uno Stato membro che, sostanzialmente, duplichi i controlli già effettuati nell'ambito di altre procedure, nello Stato medesimo o in un altro Stato membro, non può essere considerato necessario ai fini del conseguimento dello scopo perseguito;

— una procedura di previa autorizzazione è necessaria solamente quando un controllo a posteriori debba essere considerato troppo tardivo per garantire la reale efficacia del controllo stesso e consentire al medesimo di conseguire lo scopo perseguito;

— una procedura di previa autorizzazione non può essere conforme ai principi fondamentali della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi se, in considerazione della sua durata e delle spese sproporzionate che ne derivino, sia tale da dissuadere gli operatori interessati dal perseguimento dei propri progetti.

3) Una normativa nazionale che imponga agli operatori di servizi di accesso condizionato l'obbligo di iscrivere in un registro gli apparecchi, le attrezzature, i decodificatori o i sistemi di trasmissione e di ricezione digitale di segnali televisivi via satellite che essi intendano porre in commercio e di ottenere la previa omologazione di tali prodotti prima di poter esser posti in commercio costituisce una «regola tecnica» ai sensi dell'art. 1, punto 9, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, nel testo modificato e aggiornato dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 marzo 1994, 94/10/CE.

<sup>(1)</sup> GU C 6 del 8.1.2000.